



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

REGOLAMENTO DI ATENEO SULL'ACCESSO ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA¹

emanato con D.P. 154 del 27 febbraio 2024

Art. 1. Oggetto del Regolamento e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina - nel rispetto dei principi enunciati nella Carta europea dei ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea n. 251 dell'11 marzo 2005, e nel Codice etico di Ateneo - l'accesso alle attività di ricerca scientifica nonché le modalità con le quali la Libera Università degli Studi di Enna "Kore" (di seguito, in breve, "l'Università" o "l'Ateneo") provvede al conferimento di borse di studio per attività di ricerca, assegni di ricerca e contratti di ricerca.
2. I riferimenti normativi contenuti nel presente Regolamento, quando non diversamente indicati, si riferiscono alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Sono definiti *"contratti di ricerca"* i contratti stipulati a seguito di una procedura valutativa comparativa, ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010.
4. Sono definiti *"assegni di ricerca"* gli assegni attribuiti ai sensi del citato art. 22 nel testo vigente anteriormente al decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito nella legge 29 giugno 2022 n. 79, ed utilizzabile secondo la previsione di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215.
5. Sono definite *"borse di studio per attività di ricerca"* le erogazioni, diverse dagli assegni e dai contratti, finalizzate allo svolgimento di attività post laurea di ricerca scientifica nell'ambito dell'Università nonché alla partecipazione a gruppi di ricerca, ai sensi dell'articolo 18 della legge 240/2010.
6. In assenza di specifico riferimento, le previsioni contenute nel presente Regolamento riguardano indistintamente i contratti, gli assegni, le borse di ricerca, a tal fine richiamati convenzionalmente nei successivi articoli come *"assegnazioni individuali per attività di ricerca"*.
7. Ai sensi del presente Regolamento sono considerate *"strutture"* di ricerca i singoli Dipartimenti, Dottorati, Centri e i Laboratori di ricerca regolarmente costituiti nell'Università.

Art. 2. Partecipazione alle attività di ricerca scientifica

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 240/2010, la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca nell'Università, qualunque ne sia il soggetto finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca sono riservati esclusivamente:
 - a. ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
 - b. ai titolari dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240/2010, nonché ai titolari degli assegni di ricerca di cui alla medesima norma nel testo previgente;

¹ Testo coordinato con lo Statuto e con il Regolamento Generale di Ateneo (D.P. 385/2023 e D.P. 488/2023), ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Generale, nonché con il decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215.

- c. agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché agli studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
 - d. ai professori a contratto di cui all'articolo 23 della legge 240/2010;
 - e. al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università e a soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
 - f. ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca.
2. La partecipazione ai gruppi e progetti di ricerca si svolge al pari di quella dei ricercatori per i soli tecnologi inquadrati negli enti pubblici di ricerca.
 3. I tecnologi a tempo determinato dell'Ateneo e delle altre università svolgono, ai sensi dell'art. 24-bis della legge 240/2010, attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca.
 4. I tecnologi a tempo indeterminato, strutturati nell'Ateneo e nelle altre università ai sensi dell'art. 24-ter della legge 240/2010, partecipano alle attività di ricerca svolgendo attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale. Essi, ricorrendone le condizioni e su proposta dei Dipartimenti di riferimento, possono essere nominati cultori della materia e collaborare alle attività didattiche e di valutazione.
 5. Il personale tecnico delle strutture di ricerca supporta le attività didattiche pratiche con i docenti delle discipline di riferimento secondo le indicazioni dei rispettivi responsabili.
 6. Relativamente alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività, si applicano le norme previste dai relativi bandi.

Art. 3. Accesso alle infrastrutture e attrezzature destinate alle attività di ricerca

1. I Centri e i Laboratori di ricerca si dotano di regolamenti sull'accesso ad essi e sull'uso degli spazi e delle attrezzature, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione nei termini stabiliti dallo Statuto, tenendo conto dei criteri generali previsti nel presente articolo.
2. Sono ammessi all'accesso e all'uso delle attrezzature e degli spazi destinati alle attività di ricerca, previa autorizzazione del Responsabile del Centro o del Laboratorio, oltre alle componenti interne di cui al precedente art. 2:
 - a. il personale di enti di ricerca pubblici e privati, nazionali e internazionali, incluso, oltre al personale dipendente anche a tempo determinato, il personale contrattualizzato, i borsisti e gli assegnisti dell'istituzione o impresa con cui l'Università Kore di Enna, anche tramite le sue strutture, abbia in atto specifiche convenzioni di collaborazione nella ricerca;
 - b. i borsisti di qualunque nazionalità che a seguito di lettera di invito del Responsabile della struttura abbiano da compiere, presso Dipartimenti o Centri dell'Università Kore di Enna, ricerche connesse con il godimento della loro borsa;
 - c. i dottorandi, gli specializzandi, gli studiosi in formazione e i giovani studiosi di altri atenei, italiani o esteri, con cui l'Università Kore di Enna intrattenga accordi di collaborazione scientifica e/o didattica formalizzata, in ordine allo scambio bilaterale o al conseguimento di titoli internazionali e/o congiunti;
 - d. gli studenti di altre università, italiane o estere, con cui l'Università Kore di Enna intrattenga accordi di collaborazione scientifica e/o didattica che prevedano esplicitamente l'inserimento degli studenti in attività di scambio in gruppi di ricerca attivi nelle università partner;
 - e. gli studiosi di altri atenei, delle categorie contemplate al precedente articolo 2, che facciano parte delle unità di ricerca costituite presso l'Università Kore di Enna per la realizzazione di progetti di ricerca valutati e finanziati in ambito nazionale e internazionale, come a titolo di esempio i progetti di ricerca di Ateneo, i progetti strategici di Ateneo, i PRIN, i progetti FIRB, FSE.
2. L'autorizzazione all'uso e all'accesso delle attrezzature e degli spazi destinati alle attività di ricerca da parte delle componenti esterne all'Ateneo può essere concessa contestualmente alla stipula degli atti da cui dipende l'esigenza dell'uso e dell'accesso, o dell'adesione della struttura ai relativi accordi o convenzioni.

3. Per le strutture di ricerca di ambito biomedico, ove ne ricorra la fattispecie, l'autorizzazione a soggetti esterni all'ambito dell'Ateneo tiene conto della verifica di compatibilità con le attività in corso anche in ordine alle responsabilità conseguenti. Devono in ogni caso essere garantite le necessarie misure di sicurezza e le coperture assicurative.

Art. 4. Istituzione e requisiti

1. Le *assegnazioni individuali per attività di ricerca*, siano esse di origine esterna o tratte dalle risorse proprie dell'Ateneo, sono autorizzate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico o di una singola struttura di ricerca, nonché sulla base di accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati approvati nelle forme previste dallo Statuto.
2. La proposta per l'istituzione di un'assegnazione individuale per attività di ricerca contiene:
 - a. il programma di ricerca;
 - b. l'importo e la durata dell'assegnazione;
 - c. la fonte di finanziamento;
 - d. i titoli minimi per l'accesso alla procedura selettiva ed eventuali criteri preferenziali se non previsti dalla legge;
 - e. gli ambiti di competenza scientifica della borsa, eventualmente anche con l'indicazione del settore scientifico disciplinare o del settore concorsuale;
 - f. il referente scientifico;
 - g. la struttura presso cui verrà svolta l'attività di ricerca;
 - h. eventuali criteri prioritari previsti nelle finalità delle fonti di finanziamento.
3. I requisiti per il conferimento delle borse di studio di ricerca sono definiti in sede di proposta ed indicati nei relativi avvisi pubblici. Essi comprendono in ogni caso il possesso di una laurea di secondo livello o equivalente.
4. Le proposte che hanno ad oggetto borse di studio, assegni e contratti per attività di ricerca che afferiscono a finanziamenti ottenuti da singoli docenti dell'Ateneo, e a questi ultimi assegnati su base competitiva secondo avvisi pubblici nazionali o internazionali, sono direttamente trasmesse dagli stessi docenti al Presidente dell'Università, che vi dà seguito dopo averne valutato la coerenza con i bandi pubblici da cui esse traggono origine e con il presente Regolamento.
5. Alle procedure per il conferimento dei contratti o degli assegni di ricerca sono ammessi i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 della legge 240/2010 nella versione che rispettivamente li prevede.

Art. 5. Incompatibilità

1. La titolarità di una *assegnazione individuale per attività di ricerca* è incompatibile con ogni altra *assegnazione individuale per attività di ricerca* anche di diversa tipologia, con l'immatricolazione in Italia o all'estero a corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di master, di specializzazione medica. Essa comporta inoltre il collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti in servizio presso amministrazioni pubbliche. Il cumulo con altre eventuali *assegnazioni individuali di ricerca* è ammesso esclusivamente quando trattasi di assegnazioni concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.
2. Relativamente al conferimento di assegni e di contratti di ricerca si applicano le incompatibilità previste all'art. 22 della legge 240/2010.
3. L'inosservanza delle incompatibilità di cui al comma precedente costituisce causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte dell'Ateneo.
4. Nelle procedure comparative per il conferimento degli assegni o dei contratti di ricerca è preclusa la partecipazione a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente o ricercatore di ruolo appartenente alla struttura che delibera o alla struttura presso la quale le attività devono essere svolte, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 6. Procedura e conclusione dei procedimenti

1. Le procedure per il conferimento delle borse di studio per attività di ricerca, degli assegni e dei contratti di ricerca sono di norma ad evidenza pubblica ed hanno carattere comparativo, fatte salve le riserve per le procedure di cui al comma 6 del presente articolo.
2. Alla selezione provvede una Commissione composta da professori e ricercatori dell'Università e/ o di altri atenei o enti pubblici di ricerca, nominata dal Presidente dell'Università nel rispetto delle aree di ricerca interessate.
3. La Commissione può acquisire lettere di referenza sottoscritte da professori dello stesso ambito di ricerca volte, con riferimento a singoli candidati, ad evidenziare le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, l'esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far conoscere.
4. In esito a ciascuna procedura di valutazione, il conferimento della borsa di studio, dell'assegno o del contratto per attività di ricerca è disposto dal Presidente dell'Università, il quale accerta preliminarmente il rispetto e la sussistenza delle condizioni che ne avevano determinato la richiesta e l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.
5. Della conclusione dei procedimenti è informato il direttore del Dipartimento o dei Dipartimenti cui fa capo la proposta o il progetto.
6. Le procedure di cui al presente Regolamento, che afferiscono a progetti finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni pubbliche o da imprese private, si svolgono secondo le previsioni, limiti e criteri indicati nelle misure e/o nelle convenzioni di finanziamento che le regolano.

Art. 7. Norme finali

1. Le borse di studio per attività di ricerca, gli assegni e i contratti di ricerca non danno luogo ad alcun diritto di accesso nei ruoli dell'Ateneo sotto qualsiasi veste, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo e sul sito web ufficiali dell'Ateneo. Dalla predetta data cessa di avere validità il "*Regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale docente di ricerca*" emanato con decreto presidenziale n. 2 del 10 gennaio 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le procedure per l'assegnazione di borse, assegni e contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento seguono le modalità previste nei relativi bandi.